

## **LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO**

### **1. I servizi finanziati.**

I servizi ammessi al contributo sono:

- a) di accoglienza;
- b) di integrazione;
- c) di tutela.

#### **1.1 Servizi di accoglienza.**

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'accoglienza attraverso l'attivazione di strutture dedicate collettive o di appartamenti, reperiti sul mercato privato o nella disponibilità dell'ente locale. Ai beneficiari sono garantiti:

- il vitto, l'alloggio, l'accesso ai servizi erogati sul territorio;
- l'orientamento e l'assistenza sociale;
- l'assistenza medico-sanitaria con obbligo di screening medico di ingresso finalizzato a verificare e tutelare lo stato di salute dei beneficiari;
- l'accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
- la mediazione culturale - interpretariato.

#### **1.2 Servizi di integrazione.**

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'integrazione attraverso interventi volti a garantire:

- l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento linguistico;
- l'accesso a corsi, stage e tirocini per la formazione e/o la riqualificazione professionale;
- l'accesso al mercato del lavoro;
- l'individuazione di possibilità alloggiative autonome;
- il supporto e l'assistenza per il ricongiungimento familiare.

#### **1.3 Servizi di tutela.**

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati a:

- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'informazione sulla normativa italiana in materia di protezione sociale e previdenza;

- offrire supporto sanitario e specialistico;
- fornire sostegno socio-psicologico in particolare alle persone appartenenti a categorie vulnerabili così come individuate dall'art.1 comma 2 del decreto.

## **2. Servizi per categorie di beneficiari.**

### **2.1 Servizi per i richiedenti asilo e loro familiari.**

Il limitato periodo di soggiorno sul territorio nazionale nella qualità di richiedente asilo caratterizza la finalità della iniziativa territoriale finanziata dal Fondo indirizzata prioritariamente all'accoglienza. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.). Sono compresi nell'intervento anche corsi di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana e orientamento alle possibilità di formazione professionale, servizi di informazione legale e di assistenza burocratica nelle procedure di asilo. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione. Le relative iniziative sono attuate tenendo conto della brevità del periodo di soggiorno.

Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

In armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha termine al momento della notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 6), fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 2.2. L'art. 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, peraltro, dispone che l'accoglienza perdura nel caso di presentazione di ricorso giurisdizionale e di ottenimento dell'eventuale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Nel rispetto delle citate disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo necessario alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale decisione negativa all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per questi casi, l'accoglienza ha comunque fine con il decorrere del termine previsto per l'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo e cioè al momento in cui decorrono i sei mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, salvo nel caso in cui le condizioni psicofisiche dell'interessato non consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto legislativo). L'accoglienza ha termine anche nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 12 del decreto legislativo.

Possono essere inseriti nei servizi di accoglienza i beneficiari del provvedimento di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale adottato ai sensi dell'art. 17 del regolamento, salvo che il Prefetto non disponga altrimenti e purché ricorrano le condizioni stabilite dal decreto legislativo per l'accesso all'accoglienza (es. requisito economico - art. 6 del decreto legislativo).

In caso al richiedente asilo presente nel servizio sia concesso lo status di rifugiato ovvero la protezione umanitaria, l'interessato e i suoi familiari sono ammessi al servizio

di cui al seguente paragrafo 2.2, nel medesimo servizio o in altro cui lo straniero interessato e' assegnato sulla base delle opportunità offerte dalle realtà territoriali locali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Nella categoria dei servizi per richiedenti asilo sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al prefetto, nel Centro di identificazione presente ed operativo sul territorio di competenza. I servizi previsti sono indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio. Nella categoria possono comprendersi anche servizi di supporto tecnico, operativo ed informativo al rappresentante dell'ente locale in seno alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

I progetti per l'accoglienza di richiedenti asilo appartenenti alle categorie vulnerabili di cui all'articolo 1 comma 2 dovranno prevedere strutture di accoglienza adeguate alle esigenze di ogni singola categoria di beneficiari vulnerabili, un'equipe multidisciplinare di comprovato valore professionale nell'ambito del settore di vulnerabilità espressa dai beneficiari accolti dal progetto e tempi e modalità di accoglienza adeguate (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 3 "Gli standard" e il modello di presentazione dei progetti).

## **2.2 Servizi per i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari**

Le misure del servizio sono finalizzate a prevedere un percorso di inserimento del rifugiato nel territorio, attraverso il lavoro e l'alloggio, in modo da garantire l'autosufficienza economica. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.).

Rappresentano obiettivi fondamentali del progetto d'integrazione l'insegnamento della lingua italiana, l'informazione sui diritti e doveri del rifugiato e la formazione/riqualificazione professionale adeguata all'esperienza dell'interessato e alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Il progetto d'integrazione e' elaborato tenendo conto dei servizi pubblici presenti sul territorio cui possono avere accesso i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria.

Iniziative specifiche e coordinate sono definite per i nuclei familiari. L'inserimento dei minori nelle scuole e' obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione.

Il progetto può prevedere misure di supporto e di sostegno, anche economico, per il raggiungimento dell'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare.

Rientrano nell'ambito dell'integrazione anche quelle attività volte a favorire un positivo inserimento sociale dei beneficiari nella comunità locale.

Il progetto può pertanto predisporre interventi socio culturali finalizzati a prevenire l'insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari nel territorio di accoglienza. Tali interventi favoriscono la conoscenza reciproca e valorizzano il dialogo interculturale. Il progetto può altresì promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, per fare conoscere o accrescere l'attenzione sul progetto stesso o sulle tematiche del diritto d'asilo.

Il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a sei mesi prorogabili per circostanze eccezionali, debitamente motivate, fino a un massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Servizio centrale.

**Per le categorie vulnerabili di rifugiati e umanitari**, i tempi di assistenza possono essere prorogati in accordo col Servizio centrale e previa sua autorizzazione.

Nell'ambito delle iniziative a favore dei beneficiari possono attivarsi servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

### 3. Gli standard

Per tutti i servizi descritti deve essere previsto l'impiego di personale qualificato e in numero adeguato agli utenti destinatari dell'intervento. Tutto il personale e' tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e alle notizie relativi ai beneficiari dei servizi. La predisposizione e l'erogazione dei servizi deve essere modulata in modo adeguato rispetto alle diverse categorie di beneficiari accolti.

#### 3.1 Gli standard di accoglienza

Le strutture adibite all'accoglienza devono essere ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente ad esso associato o consorziato.

Nelle strutture adibite all'accoglienza deve essere rispettata la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.

Sul punto, si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria» curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web <http://www.serviziocentrale.it>).

**L'accoglienza**, così come previsto dal decreto legislativo, e' effettuata tenendo conto delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari; in particolare sono curati i profili di tutela dell'unita' familiare e delle **persone vulnerabili** quali minori, disabili, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani, donne singole in stato di gravidanza o delle persone vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica. Servizi specifici di accoglienza andranno attivati tenendo conto delle misure assistenziali da garantire alle persone accolte in relazione alle loro esigenze, in particolare, per le donne sole, per le famiglie monoparentali e per le famiglie con minori. L'equipe degli operatori dei progetti dovrà essere composta da professionisti adeguatamente formati alla presa in carico delle specifiche categorie di beneficiari ai quali il progetto si rivolge. Gli stessi professionisti dovranno vantare esperienza pluriennale nel settore.

Le strutture di accoglienza dei progetti, in particolar quelle destinate alle categorie vulnerabili, dovrebbero essere ubicate in prossimità di centri abitati o ad essi ben

collegati dal trasporto pubblico. Inoltre, l'ente locale titolare di un progetto rivolto specificamente ai minori, ai disabili ed agli anziani - laddove non sussista ancora un recepimento regionale del DM 308/2001 in merito ai requisiti di autorizzazione e accreditamento - deve allegare al progetto stesso una dichiarazione di osservanza dei requisiti minimi stabiliti per strutture di accoglienza, così come previsto dalla normativa nazionale. Per le strutture di accoglienza è predisposto un regolamento interno al centro. Il regolamento è tradotto, ove possibile, nelle lingue che sono presumibilmente comprese dagli ospiti e contiene le regole di permanenza nel centro e quelle previste per la revoca dell'accoglienza dei richiedenti asilo, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo.

E' anche predisposto un contratto di accoglienza (sottoscritto dal beneficiario del servizio e dall'ente locale) in cui sono, tra l'altro, indicate la durata di permanenza nel centro ed il programma delle attività e dei servizi erogati.

Attraverso l'attivazione, ove necessario, di opportune azioni di accompagnamento e di mediazione, deve essere garantito il pieno accesso ai servizi pubblici erogati sul territorio, quali l'accesso al Servizio sanitario nazionale e al servizio scolastico per i minori (con sostegno ai genitori nei rapporti scuola/famiglia).

L'insegnamento della lingua italiana per gli adulti va prioritariamente attivato presso i Centri territoriali permanenti operanti in ambito comunale. La formazione va garantita attraverso corsi attivati dagli istituti di formazione professionale organizzati in ambito regionale. **Nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili o portatori di particolari specificità, i corsi di prima alfabetizzazione e di lingua italiana potranno essere attivati anche attraverso convenzioni con associazioni o con altri enti ed istituti del territorio.** L'orientamento, l'informazione e l'assistenza sociale, hanno l'obiettivo di fornire informazioni di base sulle caratteristiche della società italiana, sui diritti e doveri della convivenza sociale, sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, sulle norme e le modalità che regolano l'accesso al mercato del lavoro.

### 3.2 Gli standard di integrazione

Nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, devono essere garantite le attività propedeutiche a:

- individuare possibilità per la **formazione e la riqualificazione professionale**, attraverso un adeguato orientamento ai corsi di formazione fruibili sul territorio (corsi attivati dagli enti locali, dalle regioni, e/o da enti di formazione privati) o attraverso l'attivazione di tirocini formativi, di orientamento, di borse lavoro;
- favorire **l'accesso al mercato del lavoro**. A tale fine vanno previste attività volte a costituire sistemi d'intervento con associazioni di categoria, agenzie interinali, cooperative sociali e aziende e con tutti gli specifici attori di settore atti a consentire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. Sono fornite, inoltre, informazioni sulle modalità di avvio e di gestione di attività di lavoro autonomo o sulla creazione di impresa con indicazioni sui modi per l'accesso al credito agevolato o ai «prestiti d'onore», anche attraverso l'orientamento ai servizi del

territorio a ciò preposti; in particolare per favorire l'inserimento lavorativo delle categorie vulnerabili è consigliabile attivare i servizi del collocamento obbligatorio;

- individuare possibilità alloggiative autonome. Gli interventi possono realizzarsi attraverso la promozione di eventuali iniziative di intermediazione che favoriscano la conoscenza e l'accesso al mercato privato degli alloggi, ovvero attraverso la corresponsione di aiuti economici di primo sostegno (i c.d. "contributi alloggio": copertura delle spese di caparra, prime mensilità di affitto, una tantum per l'acquisto di suppellettili). Altri interventi possono riguardare la costituzione di un **fondo di garanzia** a favore dei proprietari locatori e la realizzazione di un'**Agenzia sociale per la casa** con la partecipazione di tutti i principali attori di settore, pubblici e privati. Possono essere realizzati servizi di informazione sulle modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), o sulle modalità per l'ottenimento di crediti agevolati per l'acquisto, il recupero edilizio della prima casa;
- fornire supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare. Gli interventi sono diretti a fornire informazioni e sostegno nelle relative procedure burocratiche, nei casi consentiti dalla normativa in materia, anche attraverso un eventuale contributo per le spese di trasferimento in Italia del familiare ricongiunto.

Il coordinato intervento delle attività comprese nel presente paragrafo presuppone l'assunzione da parte dell'ente locale delle necessarie iniziative per promuovere la **sottoscrizione di protocolli di intesa**, patti territoriali, **accordi e convenzioni** con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, al fine del raggiungimento della **più ampia sinergia degli interventi attivati sul territorio**. Per tali finalità anche i Consigli territoriali per l'immigrazione, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituiscono opportune sedi di valutazione e promozione dei necessari interventi.

### 3.3 Gli standard dei servizi di tutela

Sono compresi nella categoria i servizi di informazione sulla normativa d'interesse e di assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito patrocinio.

E' prevista una attività di informazione sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati (ACNUR, Organizzazioni non governative). Nell'ambito dei servizi a favore dei richiedenti asilo previsti all'art. 11, comma 2, del regolamento è ammessa anche l'eventuale attività di assistenza legale.

Per i rifugiati ed i titolari di protezione umanitaria è curata l'informazione e il sostegno nell'ambito del percorso individuale di integrazione, singolo e familiare, per l'inserimento all'interno della realtà locale.

Deve essere inoltre garantito un **supporto socio-psico-sanitario** a tutti i beneficiari **con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili**.

#### **4. Attività di rete**

Ogni progetto deve garantire una percentuale di posti in accoglienza a favore delle esigenze nazionali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coordinato dal Servizio centrale. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo sono tutti riservati alle esigenze del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati da utilizzare prioritariamente per richiedenti asilo presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio.

L'ente locale titolare del servizio s'impegna, nell'osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ad aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico ed a designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento.

Ogni progetto è invitato a promuovere e a sostenere i propri interventi attraverso la creazione di tavoli/comitati/gruppi di lavoro che prevedano la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nelle tematiche di riferimento, anche mediante azioni di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni.

#### **5. Rapporti, relazioni e presentazione dei rendiconti finanziari**

L'ente locale si impegna a garantire la presentazione dei rendiconti finanziari, delle relazioni annuali, intermedie e finali, sulle attività svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'Interno, tramite il Servizio centrale.

#### **6. Determinazione del numero dei posti di ricettività complessiva e della ricettività per l'accoglienza delle categorie vulnerabili come individuate nell'art. 6, comma 1.**

In presenza di risorse disponibili sul Fondo, rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento di contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacità ricettiva massima fissata può essere superata fino ad esaurimento delle risorse.